



**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/01/2017**

**DELIBERAZIONE N. 2017/C/00008 2017/00004**

**ARGOMENTO N.151**

**Oggetto:** Imposta Municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote per l'anno 2017

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciasette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 09:03 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Lucia BARTOLI

Fungono da scrutatori i signori Luca Milani, Francesca Nannelli, Tommaso Grassi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Domenico Antonio LAURIA
Benedetta ALBANESE	Luca MILANI
Miriam AMATO	Francesca NANNELLI
Nicola ARMENTANO	Silvia NOFERI
Angelo BASSI	Francesca PAOLIERI
Andrea CECCARELLI	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Cecilia PEZZA
Angelo D'AMBRISI	Andrea PUGLIESE
Del Re Cecilia	Fabrizio RICCI
Niccolò FALOMI	Alessio ROSSI
Massimo FRATINI	Francesco TORSELLI
Giampiero Maria GALLO	Giacomo TROMBI
Maria Federica GIULIANI	Donella VERDI
Tommaso GRASSI	Arianna XEKALOS
Cosimo GUCCIONE	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Leonardo BIEBER	Cristina SCALETTI
Jacopo CELLAI	Luca TANI
Fabio GIORGETTI	Mario TENERANI
Mario RAZZANELLI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## OMISSIS

Per l'illustrazione della delibera si rinvia alla trattazione collegata alla delibera n. 425/5 approvata dal Consiglio Comunale il 30.1.2017

## IL CONSIGLIO

### PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;

**RICHIAMATE**, per quanto attiene alla disciplina dell'IMU, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 , nel Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 – convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 – e successive modificazioni e integrazioni nonché nella Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

### RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 13, comma 6, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, secondo il quale l'aliquota di base dell'IMU e' pari allo 0,76 % e i comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- la propria deliberazione n. 2016/C/00016 del 22/03/2016 - con le argomentazioni, motivazioni e richiami normativi in essa contenuti - per effetto della quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2016;

**RICHIAMATO**, inoltre, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019, approvato con delibera n. 458/2016, e le varie missioni declinate all'interno degli indirizzi strategici ivi contenuti, fra le quali sono previsti il sostegno all'imprenditoria giovanile (ind. 01.06) e gli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione, anche attraverso la lotta alla desertificazione delle attività commerciali e artigianali (ind. 05.08);

**VISTO** l'Ordine del Giorno n. 2016/01809, argomento N968, risultante a verbale del Consiglio Comunale del 19/12/2016, con cui – fra l'altro - il Consiglio invita il Sindaco a prevedere agevolazioni IMU, nei limiti delle disponibilità dell'Ente, nei confronti di immobili di proprietà dello stesso imprenditore/gestore di attività commerciali e produttive in determinati settori ritenuti strategici dall'Amministrazione, citando nello specifico il commercio storico e tradizionale della città di Firenze e, per quanto attiene al settore culturale, le librerie;

### DATO ATTO quindi dell'opportunità:

- di offrire salvaguardia alle attività artigianali e commerciali svolte nei cosiddetti "Esercizi Storici Fiorentini", iscritti nell'apposito Albo istituito dal Comune di Firenze, in considerazione del fatto che tali attività economiche contribuiscono in modo particolare a sostenere l'immagine culturale tradizionale della città;

- analogamente, di incentivare il commercio per quanto attiene al settore culturale, sostenendo le librerie;
- di incentivare la rivitalizzazione del tessuto socio-economico in zone riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado;

**RITENUTO**, conseguentemente, di:

- introdurre una specifica aliquota IMU da applicarsi agli “Esercizi Storici Fiorentini” sede di attività lavorativa artigianale o commerciale ed a tal fine utilizzati direttamente dal proprietario dell’immobile;
- introdurre una specifica aliquota IMU da applicarsi agli immobili sede di esercizi commerciali che svolgono in via esclusiva l’attività di libreria;
- introdurre una specifica aliquota IMU da applicarsi alle unità immobiliari possedute e direttamente - nonché interamente - utilizzate per l’avvio di nuove piccole e medie imprese o di startup da parte di giovani imprenditori di età inferiore ai 40 anni, che si trovino in specifiche zone del territorio comunale, individuate con successivi appositi atti dell’Amministrazione Comunale e riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado;

**VALUTATO NECESSARIO**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e richiamato, di confermare per l’applicazione dell’IMU nel 2017 le aliquote e le detrazioni già in vigore per l’anno d’imposta 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, con l’eccezione dell’introduzione, in aggiunta alle altre, delle seguenti fattispecie:

- I. immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l’esercizio in via esclusiva di un’attività lavorativa artigianale o commerciale facente parte degli “Esercizi Storici Fiorentini” ed inserita nell’apposito albo comunale – aliquota 0,76%;
- II. immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l’esercizio di un’attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come “Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati” (classe ATECO 47.61) e/o come “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano” (classe ATECO 47.79.1) – aliquota 0,76%;
- III. immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU o concessi in locazione ove venga attivato nel corso dell’anno l’esercizio di un’attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come “Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati” (classe ATECO 47.61) e/o come “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano” (classe ATECO 47.79.1) – aliquota 0,76%;
- IV. immobili appartenenti alle categorie catastali C, D e A/10, direttamente e interamente utilizzati dal proprietario, giovane imprenditore di età inferiore ai 40 anni, o concessi in locazione a quest’ultimo, al fine di effettuare nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup in specifiche zone del territorio comunale, individuate con appositi atti dell’Amministrazione Comunale e riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado - aliquota 0,50% esclusa la categoria D;

**DATO ATTO** che per fruire dell’applicazione delle aliquote IMU sopra previste, deve essere presentata da parte del soggetto passivo d’imposta una specifica autodichiarazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l’eventuale documentazione richiesta;

**DATO ATTO**, inoltre, che al fine dell’applicazione dell’aliquota IMU sopra prevista al punto III vale quanto segue:

- a) deve intendersi come nuova libreria l’esercizio commerciale attivato nel corso dell’anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;
- b) nel caso in cui l’attività sia esercitata in un immobile concesso in locazione, il relativo contratto deve essere stipulato ed avere decorrenza nel corso dell’anno;
- c) la nuova libreria deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell’aliquota agevolata IMU;
- d) l’agevolazione IMU compete nei primi tre anni di attività, a decorrere dalla data di prima iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita annualmente dal Comune di

Firenze, nella misura e laddove essa venga reiterata dal Comune anche per gli anni successivi al primo;

**DATO ATTO**, infine, che al fine dell'applicazione dell'aliquota IMU sopra prevista al punto IV vale quanto segue:

- e) deve intendersi come nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup quella avviata per la prima volta nel corso del 2017, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;
- f) per giovane imprenditore deve intendersi il titolare della ditta, impresa o società di persone che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., avvenuta nel corso del 2017;
- g) la nuova impresa deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;
- h) l'agevolazione IMU compete nei primi tre anni di attività, a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita annualmente dal Comune di Firenze, nella misura e laddove essa venga reiterata dal Comune anche per gli anni successivi al primo;

**RICHIAMATE** le disposizioni in materia di disciplina della **TASI** contenute:

- nell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni
- nella propria deliberazione n. 2016/C/00016 del 22/03/2016 con cui, fra l'altro, sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016 e viste le argomentazioni in essa contenute;
- nell'art. 1, comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale, modificando il comma 639 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, stabilisce che a partire dal 01/01/2016 siano escluse dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**RITENUTO NECESSARIO** per l'applicazione della TASI 2017 confermare le fattispecie applicative e le rispettive aliquote già vigenti per l'anno d'imposta 2016 e determinate - ai sensi dei commi 676 e 677 della citata Legge n. 147/2013, art. 1, e per effetto dell'art. 1, comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - con la richiamata deliberazione n. 2016/C/00016 del 22/03/2016;

**EVIDENZIATO** che - ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 682, lett. b), punto 2 della Legge n. 147/2013 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, viene effettuata negli allegati del bilancio di previsione per l'anno 2016, a cui si fa rinvio;

**RICORDATO** che la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012, art. 1, comma 380) ha disposto che il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è di spettanza dello Stato, essendo prevista la riserva di legge in favore dell'erario dell'IMU calcolata con aliquota standard dello 0,76%;

**VISTI**, oltre alle norme sopra citate o richiamate:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle parti richiamate o ritenute applicabili dalla normativa IMU;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 - in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- il comma 454 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha prorogato al 28/02/2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017;

**PRESO ATTO** del parere del Collegio dei revisori del Comune di Firenze ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 del 18.01.2017 prot. 20179 del 19.01.2017;

**VISTO** l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse nella premessa

**1. DI STABILIRE le aliquote IMU 2017 come segue:**

<b>Aliquota ordinaria</b>	<b>1,06%</b>
---------------------------	--------------

ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere:

<b>a) immobili appartenenti a categorie diverse dalla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione</b>	<b>0,46%</b>
<b>b) unità immobiliari civili abitazioni appartenenti alle categorie catastali da A/2 a A/7 in relazione alle quali sussista uno stato di occupazione abusiva attestato da apposita denuncia alle competenti autorità e fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile</b>	<b>0,46%</b>
<b>c) immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale (e fattispecie assimilate dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU) e relative pertinenze</b>	<b>0,60%</b>
<b>d) immobili accampionati a civile abitazione locati con contratto a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98</b>	<b>0,76%</b>
<b>e) unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C, D in relazione alle quali sussista uno stato di occupazione abusiva attestato da apposita denuncia alle competenti autorità e fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile</b>	<b>0,76%</b>
<b>f) immobili appartenenti alla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione</b>	<b>0,76%</b>
<b>g) sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta</b>	<b>0,76%</b>

h) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio in via esclusiva di un'attività lavorativa artigianale o commerciale facente parte degli "Esercizi Storici Fiorentini" ed inserita nell'apposito albo comunale	0,76%
i) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati" (classe ATECO 47.61) e/o come "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano" (classe ATECO 47.79.1)	0,76%
j) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU o concessi in locazione ove venga attivato nel corso dell'anno l'esercizio di un'attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati" (classe ATECO 47.61) e/o come "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano" (classe ATECO 47.79.1)	0,76%
k) immobili appartenenti alle categorie catastali C, D e A/10, direttamente e interamente utilizzati dal proprietario giovane imprenditore di età inferiore ai 40 anni, o concessi in locazione a quest'ultimo, al fine di effettuare nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup in specifiche zone del territorio comunale, individuate con appositi atti dell'Amministrazione Comunale e riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado	0,50% esclusa la categoria D
l) unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicata limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto	0,99%
m) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività lavorativa o commerciale	1,04%

## 2. DI DARE ATTO che:

- ai fini dell'applicazione delle aliquote IMU di cui alle lettere a) e f) del punto 1), per "nuovi insediamenti produttivi" devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.), e che non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi" le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile;
- le aliquote IMU di cui alle lettere a) e f) del punto 1) potranno essere applicate fino al 2017, fatti salvi eventuali interventi normativi che dovessero determinare la modifica o abolizione dell'IMU, tali da comportare la cessazione anticipata di tale beneficio;
- per effetto dell'art. 1, comma 53, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), l'aliquota IMU di cui alla lettera d) del punto 1), ai fini della determinazione dell'imposta, è applicata in misura ridotta al 75%;
- per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui alla lettera c) del punto 1), spetta la detrazione d'imposta prevista dall'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;
- la definizione di pertinenze dell'abitazione principale, ai fini dell'applicazione del regime agevolativo IMU, è contenuta nell'art. 13, comma 2, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e nell'art. 6 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

- ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU e al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, per fruire dell'applicazione delle aliquote IMU previste sub a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) e m) del punto 1), nonché per applicare l'agevolazione prevista dalla legge nei casi di: ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero; cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'AIRE e pensionati nel paese estero di residenza; deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta. Laddove la comunicazione di cui sopra venisse presentata oltre il citato termine, è prevista l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

3. **DI DARE ATTO**, per quanto attiene specificamente all'applicazione dell'aliquota IMU di cui alla lettera j) del precedente punto 1), che:

- a. deve intendersi come nuova libreria l'esercizio commerciale attivato nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;
- b. nel caso in cui l'attività sia esercitata in un immobile concesso in locazione, il relativo contratto deve essere stipulato ed avere decorrenza nel corso dell'anno;
- c. la nuova libreria deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;
- d. l'agevolazione IMU compete nei primi tre anni di attività, a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita annualmente dal Comune di Firenze, nella misura e laddove essa venga reiterata dal Comune anche per gli anni successivi al primo;

4. **DI DARE ATTO**, altresì, per quanto attiene specificamente all'applicazione dell'aliquota IMU di cui alla lettera k) del precedente punto 1), che:

- e. deve intendersi come nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup quella avviata per la prima volta nel corso del 2017, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;
- f. per giovane imprenditore deve intendersi il titolare della ditta, impresa o società di persone che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., avvenuta nel corso del 2017;
- g. la nuova impresa deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;
- h. l'agevolazione IMU compete nei primi tre anni di attività, a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita annualmente dal Comune di Firenze, nella misura e laddove essa venga reiterata dal Comune anche per gli anni successivi al primo;
- i. è competenza della Giunta Comunale individuare con appositi atti le zone riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota IMU;

5. **DI STABILIRE le aliquote TASI 2017** come segue:

<b>a) Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</b>	<b>1,0 per mille</b>
<b>b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011</b>	<b>1,0 per mille</b>

c) <b>Tutti gli altri immobili</b>	<b>0,0 per mille</b>
------------------------------------	--------------------------

6. **DI DARE ATTO**, inoltre, che le suddette aliquote IMU e TASI hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che, in assenza di specifica deliberazione o diversa previsione normativa, esse saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006.

7. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013.

--

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	7:	Miriam Amato, Tommaso Grassi, Silvia Noferi, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 29 consiglieri

**LA PROPOSTA E' APPROVATA.**

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:  
Fabio GIORGETTI

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:  
Miriam AMATO, Francesco TORSELLI

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	23:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	2:	Silvia Noferi, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	3:	Tommaso Grassi, Giacomo Trombi, Donella Verdi,

essendo presenti 28 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 23 VOTI A FAVORE

<b>Comm.\Quart.</b>	<b>Data Invio</b>	<b>Data Scad.</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Parere</b>
Comm. 1	11/01/2017	26/01/2017	24/01/2017	Favorevole
Revisori dei Conti	11/01/2017	---	18/01/2017	---

--	--	--	--	--

ALLEGATI INTEGRANTI

- PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI